

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3880

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PEDRIZZI, MACERATINI, MULAS,
BONATESTA, FLORINO, PACE, BEVILACQUA, MARRI,
BATTAGLIA e CURTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 1999

Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita
per i dipendenti statali e degli enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto, la disciplina del trattamento di fine servizio dei dipendenti statali e degli enti pubblici parastatali (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni) non prevedeva l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo, con grave discriminazione rispetto ai lavoratori dipendenti del settore privato da sempre fruienti del trattamento di fine rapporto (TFR) comprensivo dell'indennità di contingenza.

A questa posizione di inferiorità tentò di porre rimedio la famosa «Commissione Colletti», costituita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sul finire del 1980, al fine di preparare un provvedimento di perequazione delle cosiddette «pensioni d'annata».

Un gruppo ristretto della Commissione, sotto la guida del direttore generale dell'ENPAS, Cibati, predispose uno schema di disegno di legge col quale si prevedeva il computo integrale della indennità integrativa speciale nella buonuscita, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Il documento, corredato delle tabelle relative agli oneri per lo Stato e al recupero dei contributi a carico dei dipendenti, fu trasmesso dalla Commissione al Governo che l'approvò (purtroppo, soltanto «in copertina») il 18 luglio 1981, ma non lo trasmise al Parlamento, nonostante le interrogazioni e le sollecitazioni parlamentari.

Un disegno di legge sulla falsariga di quello predisposto inutilmente dalla Commissione Colletti, presentato dal senatore Saporito ed altri, fallì per un soffio nel novembre 1991: lo stanziamento di 3.200 miliardi di lire previsto dalla legge finanziaria

del 1992 fu annullato all'ultimo momento e la discriminazione rimase.

Questa sintetica cronistoria, onorevoli colleghi, valga a dimostrare come il problema sia da tempo sentito su larga scala per una questione di equità.

Finalmente il 5 maggio 1993 la Corte costituzionale, con sentenza n. 243, decretò l'incostituzionalità della norma discriminante ed invitò Governo e Parlamento a inserire nella legge finanziaria del 1994 lo stanziamento della somma necessaria, nonchè ad emanare una legge di omogeneizzazione delle diverse normative in materia di trattamento di fine rapporto.

Il Governo Ciampi nominò una Commissione tecnica che doveva predisporre entro la metà di dicembre uno schema di legge in proposito, mai «partorito»; però nella legge finanziaria fu stanziata la somma di lire 4.500 miliardi. La precaria situazione politica (che poco dopo portò allo scioglimento delle Camere) indusse un benemerito gruppo di senatori, sempre su iniziativa del senatore Saporito, ad accelerare l'esame di un disegno di legge unificato presso la Commissione Affari costituzionali in sede deliberante.

Così, bruciando le tappe, venne varata la legge 29 gennaio 1994, n. 87, che rende giustizia solo in parte alle categorie interessate, ma che comunque è stato un primo importante passo sulla via dell'omogeneizzazione. Il contenuto della legge non poteva prescindere dalle scarse disponibilità finanziarie, quasi simboliche per l'anno 1994; l'elemosina di 50 miliardi di lire ha consentito di «salvare» appena un mese, cosicché la decorrenza è stata fissata dal 1° dicembre 1994 (articolo 1). Grazie alla prescrizione decennale il beneficio è stato applicato anche ai dipendenti cessati dal servizio, ap-

punto, dopo il 30 novembre 1984, per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione della buonuscita (articolo 3, comma 1).

Con una successiva ordinanza del 27 giugno 1996, il TAR del Lazio, sezione terza-ter, ha accolto il ricorso di un pensionato del comparto scuola del 10 settembre 1983 coi requisiti di cui sopra, ordinando all'INPDAP il pagamento di quanto a lui spettante a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

Si sono create, pertanto, inevitabilmente ulteriori sperequazioni a danno di coloro che:

a) pur cessati dal servizio in data posteriore al 30 novembre 1984, non presentano domanda su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994 (articolo 3, comma 2);

b) collocati a riposo in data anteriore al 1° dicembre 1984, non pensarono di ricorrere cautelativamente in sede giurisdizionale contro l'ENPAS per il mancato com-

puto della indennità integrativa soeciale nella buonuscita.

Con il presente disegno di legge si intende, nel rispetto della sentenza n. 243 del 5-15 maggio 1993 della Corte costituzionale, tutelare tutti i pensionati statali e parastatali esclusi a vario titolo dalla pur meritoria legge 29 gennaio 1994, n. 87. La motivazione è semplice, giuridicamente ed eticamente incontrovertibile. Se la previgente normativa (decreto del Presidente della Repubblica n.1032 del 1973) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla competente Corte, è chiaro che l'illegittimità è sorta fin dalla data di entrata in vigore della norma stessa: gennaio 1974.

Ne consegue che il computo, sia pure parziale, dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita (o analogo trattamento), previsto attualmente dalla citata legge n. 87 del 1994, è un diritto per tutti gli ex dipendenti statali e parastatali collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1974.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attesa della omogeneizzazione delle diverse normative in materia di trattamento di fine rapporto per i lavoratori della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, ferma restando la disciplina di trattamento di fine servizio per i dipendenti degli enti locali, agli ex dipendenti dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici non economici, collocati a riposo nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e il 1° dicembre 1984, viene riliquidata, a domanda, l'indennità di buonuscita o analogo trattamento di fine servizio, computando l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nella misura indicata all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata all'ente erogante, su apposito modello, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

1. Sulla quota della indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 viene trattenuto, in sede di riliquidazione agli ex dipendenti ivi indicati, il contributo previdenziale obbligatorio, determinato con riferimento alla quota della indennità integrativa speciale spettante in base al livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 3.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 non viene applicata agli ex dipendenti già beneficiari della citata legge 29 gennaio 1994, n. 87.

Art. 4.

1. I dipendenti statali e parastatali cessati dal servizio nel periodo intercorrente fra il 1° dicembre 1984 e la data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1994, n. 87, che non hanno fruito della riliquidazione della indennità di buonuscita per la mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio indicato al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 87 del 1994, possono recuperare il diritto alla prestazione presentando domanda all'INPDAP, su apposito modello, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

1. La prestazione di cui alla presente legge deve essere corrisposta entro l'anno 2000.

